**ISTRUZIONI PER L’INGRESSO IN ITALIA PER LAVORO**

**ENTRO 8 (otto) giorni** lavorativi dall'ingresso in Italia, il lavoratore dovrà comunicare a questo Sportello, all’indirizzo [protocollo.prefap@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefap@pec.interno.it), la **DATA** e la **FRONTIERA** d’ingresso in Italia, nonché un recapito telefonico, allegando fotocopia della pagina del passaporto recante il visto d’ingresso e del nulla osta rilasciato. Lo stesso sarà convocato dallo Sportello per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Il giorno della convocazione **il LAVORATORE STRANIERO ed il DATORE DI LAVORO,** sono tenuti a presentarsi allo Sportello Unico per l’Immigrazione al fine di sottoscrivere il contratto di soggiornoe la richiesta di rilasciodi permesso di soggiorno e dovranno produrre la sottoelencata documentazione:

- Ricevuta della Dichiarazione di ospitalità/cessione immobile a cittadino extracomunitario di cui all’art.7 del D.Lgs.25/7/1998, n.286 da effettuarsi **entro le 48 ore dall’ingresso in Italia**;

- Certificato attestante che l’alloggio sia conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali **in originale, con validità non superiore a sei mesi;**

- Titolo idoneo a comprovare l’effettiva disponibilità dell’alloggio (contratto di locazione/comodato/atto di proprietà di chi ospita lo straniero);

- Certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza relativo all’alloggio messo a disposizione del lavoratore straniero (da parte di chi ha la disponibilità dell’alloggio);

- N. 2 fotocopie del Nulla Osta già precedentemente rilasciato;

- N. 2 fotocopie del Passaporto ed originale dello stesso;

- N. 1 marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sulla richiesta di Permesso di Soggiorno.

**N.B.: A seguito di mancata presentazione delle parti, si procederà con la revoca del nulla osta in quanto la validità dello stesso, come pure espressamente richiamato nel documento medesimo, è subordinata alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato presso lo Sportello Unico entro 8 (otto) giorni dall’ ingresso in Italia del lavoratore.**

**Vademecum per il datore di lavoro**

**Validità del Nulla Osta**

Si rammenta che il **nulla osta consegnato ha una validità di 180 giorni dalla data del rilascio**, termine entro il quale lo straniero deve recarsi alla competente rappresentanza diplomatica/consolare Italiana per richiedere il visto.

**Obblighi del datore di lavoro o dell’ ospitante**

**Art. 7 Testo Unico 286/1998, così come modificato dalla L. 189/2002 e dalla finanziaria (L. 296/2006)**

**1**.Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, **entro quarantotto ore,** all'autorità locale di pubblica sicurezza.(da chiedere presso Comune/Commissariato di polizia/Questura di residenza)

**2.** La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

**2. -bis.** Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€. 160,00 a €. 1.100,00 euro.**

**Eventuali recapiti per lo straniero interessato:**

**Prefettura di Ascoli Piceno U.T.G. – SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE**

Piano Terra - Via Marini 15 – 63100 ASCOLI PICENO

**L'Ufficio riceve l'utenza solo su appuntamento**

**Contatti:**

**Email/PEC :** [protocollo.prefap@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefap@pec.interno.it)